

N. 02623/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01059/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2014, proposto dal Fallimento società cartaria Morandi spa, in persona del curatore *pro tempore*, autorizzato alla proposizione del ricorso con provvedimento 28 gennaio 2014 del Tribunale di Milano, Sez. Fallimenti, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Daniel, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, viale Caldara, 43;

contro

il Comune di Cesano Boscone, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Roderi ed Antonio Carlino, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, via Vincenzo Monti, 34;

nei confronti di

Provincia di Milano;

ARPA – Agenzia regionale protezione ambiente – Lombardia;

Prometheus Energia società agricola rl;

Ing Lease Italia spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Piernario Strapparava, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luciano Salomoni, in Milano, via Ludovico Ariosto, 30;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 3/2014 del 14 gennaio 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cesano Boscone e di Ing Lease Italia spa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che parte ricorrente, previa autorizzazione con provvedimento 28 gennaio 2014 del Tribunale di Milano, Sez. Fallimenti (allegata al ricorso *sub* 2), ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 3/2014 del 14 gennaio 2014, con cui il Comune di Cesano Boscone ha ordinato «...*al curatore fallimentare Dott. Pierpaolo Ferraro il ripristino dell'area nelle modalità e nei tempi indicati nell'atto dirigenziale della Provincia di Milano n. 11517/2013...*»;

- che il provvedimento 11517/2013 della Provincia di Milano, impugnato dalla curatela odierna ricorrente in altro autonomo ricorso, registrato al n. 468/2014 Reg. ric. di questo TAR Lombardia – Milano, è stato annullato in autotutela e, in esito alla camera di consiglio del 24 aprile 2014, è stata da questa Sezione III emessa sentenza 28 aprile 2014, n. 1097, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere;

- che la domanda cautelare di cui in ricorso è stata chiamata alla camera di consiglio del 24 aprile 2014 (la stessa in cui è stato trattato il ricorso avverso il citato provvedimento 11517/2013), e che, in quella sede, sul presupposto della dedotta intenzione del Comune resistente di adottare un provvedimento in autotutela, in esito al provvedimento in autotutela adottato dalla Provincia di Milano, il Comune resistente ha chiesto rinvio;

- che alla camera di consiglio del 21 ottobre 2014 il Comune resistente ha confermato quanto dedotto da parte ricorrente con memoria depositata in data 17 ottobre 2014, e cioè non essere stato emanato il provvedimento in autotutela in previsione del quale questa Sezione aveva concesso rinvio della trattazione della domanda cautelare;

- che in tale sede la difesa del Comune resistente ha peraltro dedotto non essere intenzione del Comune resistente di provvedere in autotutela;

- che il ricorrente ha impugnato l'ordinanza in epigrafe lamentando:

1. violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 4, TUEL; eccesso di potere per travisamento; il provvedimento implicherebbe quello già assunto dalla provincia di Milano, addirittura imponendo di effettuare gli stessi adempimenti e richiamandolo per relazione;

2. violazione dell'art. 3 legge 241/1990; violazione dell'art. 54, comma 4, TUEL; eccesso di potere per difetto e illogicità della motivazione;

3. violazione dell'art. 54, comma 4, TUEL; eccesso di potere per travisamento e sviamento; non vi sarebbe alcun elemento di rischio di pericolo atteso che l'impianto, come emerge al verbale sopralluogo del 16 ottobre 2013, sarebbe in buone condizioni di manutenzione;

4. violazione dell'art. 192 del TU Ambiente; eccesso di potere per carenza dei presupposti ed illogicità manifesta; il responsabile dell'eventuale inquinamento sarebbe esclusivamente la società fallita; a tale adempimento non potrebbe essere obbligata la curatela, peraltro non autorizzata dal Tribunale di Milano alla prosecuzione temporanea provvisoria dell'esercizio d'impresa del fallito;

5. eccesso di potere per indeterminatezza; non sarebbe comprensibile quale tipo di indagine ambientale dovrebbe essere eseguita dopo la rimozione dei rifiuti;

- che si è costituita la società Ing Lease, asseritamente attuale proprietaria dell'area, chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione della sua estraneità ai fatti di causa e non essendo responsabile né a titolo di dolo né di colpa dell'inquinamento del sito;

Ritenuto:

- che il ricorso può essere definito con sentenza ai sensi dell'art. 60 cpa, essendo manifestamente fondato, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima sua notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione;

- che il ricorso risultava già maturo per la decisione alla camera di consiglio del 24 aprile 2014, essendo stato rinviato da tale sede solo in ragione della annunciata emanazione di provvedimento in autotutela da parte del Comune resistente;

- che il ricorso è manifestamente fondato, ogni altro motivo o censura assorbiti, sotto il dedotto profilo della violazione dell'art. 192 del TU Ambiente, richiamata la giurisprudenza secondo cui *«...Il collegio, aderendo ad un ormai sufficientemente consolidato orientamento (cfr. Cons. St., sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328, e da ultimo TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 4 dicembre 2008, n. 683, e TAR Sardegna 11 marzo 2008, n. 395), ritiene che laddove non vi sia alcuna prova della responsabilità della curatela fallimentare in ordine alla determinazione degli inconvenienti sanitari, per non essere stata la curatela autorizzata a proseguire l'attività di impresa, non sia configurabile alcun obbligo del curatore del fallimento di provvedere allo smaltimento dei rifiuti industriali dell'impresa fallita, atteso che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito né la disponibilità giuridica degli oggetti qualificati come rifiuti inquinanti, è sufficiente ad imporre alla prima un obbligo gravante sulla società in fallimento (v. Cons. di Stato, Sez. V, 4328/2003)...»* ... (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 14 febbraio 2012, n. 178), giurisprudenza dalla quale il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi ed alla quale, ai sensi dell'art. 74 cpa, si richiama;

- che, in ragione del principio di soccombenza, debbano essere poste a carico del Comune resistente le spese legali di parte ricorrente, con compensazione di quelle della società Ing Lease – nei cui confronti il ricorso non propone domande – riguardo a tutte le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Cesano Boscone al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro

2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente; compensa nel resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)